

COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/02/2016 ore 18:45 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo Sessione – seduta ordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott. DOTTORI ROBERTO Segretario Comunale

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 9 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 2 come segue:

			PRESENTI	ASSENTI
1.	FRANCESCHELLI SILVIO	- Sindaco	X	71001.1411
2.	BATIGNANI PAOLO	- Consigliere	\(\hat{\chi} \)	
3.	BERNAZZI GIULIANO	- Consigliere	X	
4.	CESARINI CLAUDIO	- Consigliere	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
5.	FERRETTI BIANCA	- Consigliere	TX T	
6.	GALLUZZI STEFANIA	- Consigliere		
7.	GIANNELLI CATERINA	- Consigliere		+
8.	MEIATTINI SONIA	- Consigliere	T V	<u> </u>
9.	MIGNARRI ANDREA	- Consigliere		
10.	NAFI ALESSANDRO	- Consigliere	Y	
11,	SALADINI MARZIO	- Consigliere	X	
			<u> </u>	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: FURI PAOLA

Scr	Ή Ι΄	to	tn	rı	٠
O.	ч	ıu	w	Έŧ	٠

Atto nº 4

Seduta del 29/02/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI CORTONA

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Punto n. 4 all'O.d.G. del C.C. del 29/02/2016 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI CORTONA

Uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 4.12.1997 n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997 n. 127" ed in particolare l'articolo 10, che testualmente recita:

"10. Convenzioni di segreteria.

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.";

Rammentato che questa sede di Segreteria Generale di classe Il risulta vacante a seguito della precedente convenzione di segreteria in essere prima con il Comune di Abbadia San Salvatore e successivamente a seguito del termine della convenzione con il Comune di Poggibonsi;

Dato atto che la precedente gestione del Servizio di Segreteria in forma associata con il Comune di Poggibonsi si è sciolta con decorrenza 15 ottobre 2015, come da Deliberazioni del Consiglio Comunale numero 82 del 05/10/2015 e 48 del 07/10/2015 rispettivamente dei Comuni di Poggibonsi e Montalcino e come da provvedimento del Ministero dell'Interno ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al protocollo numero 0003403 del 16/10/2015 (Ns. prot. n. 15613 del 19/10/2015);

Dato atto inoltre che il Comune di Montalcino ha esplicitato la volontà di procedere alla stipula di una nuova convenzione di Segreteria Generale con il Comune di Cortona (AR), sede ove il precedente titolare della segreteria di questo Ente risulta titolare a seguito della cessazione dal servizio presso il nostro Ente;

Vista in tal senso la nota prot. n. 19574 del 30/12/2015 con la quale è stata richiesta la stipula di una nuova convenzione di Segreteria al Comune di Cortona;

Preso nota del favorevole riscontro ottenuto dal Comune di Cortona, che fa seguito alla nostra richiesta di stipula di una convenzione con tale Ente, avvalendosi quindi del Segretario Generale di tale Comune Dott. Roberto Dottori;

Preso atto della volontà espressa dai Comuni ove presta servizio attualmente il Dott. Roberto Dottori, di procedere a nuove determinazioni circa la segretaria generale, ed in particolare:

- della deliberazione C.C. numero 19 dell'11/02/2016 con la quale il Comune di Cortona ha disposto, con unico atto, di revocare con decorrenza dal 12 marzo 2016 la convenzione con il Comune di Foiano della Chiana (AR) e di stipulare, con decorrenza dal 13 marzo o dal diverso termine conseguente agli adempimenti tecnici, una convenzione con il Comune di Montalciano;
- 2. della deliberazione C.C. numero 7 del 26/02/2016 con la quale il Comune di Foiano della Chiana ha disposto di revocare con decorrenza dal 12 marzo 2016 la convenzione con il Comune di Cortona (AR);

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di tale nuova convenzione, nei termini sopra richiesti e seguendo lo schema di convenzione che si rimette in allegato, prendendo quindi atto che le condizioni oggettive, in termini di presenza e di relativi oneri, rimangono invariati per il Comune di Cortona mentre per il Comune di Montalcino si avrà una presenza del quaranta per cento;

Visto lò schema di convenzione allo scopo predisposto, rispondente alle disposizioni dell'articolo 10 del D.P.R. 467/1997 di iniziale stipula della presente deliberazione, che prevedeva un riparto della funzione in misura pari al 70% per il nostro Ente ed una durata fino al 30/06/2019;

Visto il D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122, ed in particolare l'articolo 7, commi 31-ter e successivi, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, demandando le relative competenze al Ministero dell'Interno ed, in particolare, alle Prefetture Regionali;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
- 2) Di procedere alla stipula di una convenzione di segreteria per la gestione del servizio di segreteria generale con il Comune di Cortona (AR), prevedendo un riparto in misura pari al 60% per il Comune di Cortona, individuato comune capo convenzione, e per il 40% per il Comune di Montalcino ed una scadenza al 30/06/2019;
- 3) Di approvare l'unito Schema di Convenzione che forma parte integrante del presente deliberato e di demandare al Sindaco il compimento degli atti conseguenti;
- 4) Di stabilire che la nuova convenzione, tra il Comune di Cortona e quello di Montalcino avrà una effettiva decorrenza dalla data del 13 marzo 2016 e comunque dai provvedimenti di autorizzazione del Ministero dell'Interno e disposta con provvedimento del Sindaco del Comune di Cortona all'esito di tale percorso di autorizzazione;
- 5) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Firenze (ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali Sezione Regionale Toscana) per i provvedimenti di competenza, salvo il successivo invio al Ministero dell'Interno alla luce della competenza nazionale della valutazione sulla convenzione;

Inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge da 9 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE EX ART. 10 DEL D.P.R. N. 465/1997 TRA IL COMUNE DI MONTALCINO E IL COMUNE DI CORTONA

L'anno duemilasedici, addì del mese di

tra i Sigg.ri:

- Sig., nato a il, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cortona, C.F., autorizzato con deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;
- Sig., nato a il, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montalcino, C.F., autorizzato con deliberazione consiliare n. del dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- •€€€€€€ le Amministrazioni Comunali di cui sopra hanno disposto lo svolgimento in forma convenzionata delle funzioni e del servizio di segreteria ex art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
- •€€€€€ detta forma associata deve essere formalizzata mediante convenzione nella quale sono stabilite le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario Comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso dei Comuni, i reciproci obblighi e garanzie, nonché il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale;

Le parti, come sopra individuate, stipulano la presente convenzione nei termini di seguito indicati:

Art. 1 - Oggetto e finalità

I Comuni di Cortona e Montalcino stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale.

Art. 2 - Comune capo convenzione

Il Comune di Cortona assume la veste di Comune capo convenzione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Le forme di consultazione fra i Comuni associati sono sostituite da incontri periodici, da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire un buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 - Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione, a tempo determinato e con decorrenza dalla data di Presa d'Atto della Convenzione da parte del Ministero dell' Interno- Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze-Sezione regionale Toscana, avrà durata fino al 30 giugno 2019.

Essa possiede comunque carattere provvisorio e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- •€ scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni Comunali;
- •€ recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare da trasmettere, via fax, all'altra Amministrazione e da cui decorre il preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un diverso periodo da concordare.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999, nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, il Segretario titolare della convenzione potrà optare per la titolarità del Comune capo convenzione o dell'altro Comune, fermo restando in quest'ultimo caso l'assenso del Sindaco del Comune capo convenzione. In caso di mancato assenso, il Segretario Comunale conserva la titolarità del Comune di Cortona , in quanto Comune capo convenzione.

Art. 10 - Forma e Registrazione

Le parti sottoscrivono questa convenzione con le modalità elettroniche di cui all'art. 15 comma 2-bis della L.241/1990 con specifico riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità dello stessa, avendo verificato l'utilizzo di certificati qualificati che, al momento della sottoscrizione, non risultano scaduti di validità ovvero non risultano revocati o sospesi.

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel corso della sua vigenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Cortona (Arezzo)

II Sindaco

Comune di Montalcino (Siena)

II Sindaco

COMUNE DI MONTALCINO

Proposta di deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI CORTONA (152449)

Art.49 c.1 D.legisl.267/2000

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Parere con motivazione:

LI 26.7.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Rag. Volot Paolo

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione

LI_ 26.2.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Rag Volpi Paolo

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale F.to FRANCESCHELLI SILVIO F.to Dott. DOTTORI ROBERTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000) dal 01/03/2016 N° Regis.____ al 16/03/2016 Il Segretario Comunale Il Messo Comunale F.to DOTTORI ROBERTO ESECUTIVITA' La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: ☐ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile DATA ESECUTIVITA': 29/02/2016 Il Segretario Comunale F.to DOTTORI ROBERTO Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO SOMUNALE